# REGOLAMENTO (CEE) N. 2418/73 DELLA COMMISSIONE

### del 4 settembre 1973

## che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione (3), in particolare l'articolo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'esportazione di taluni prodotti del settore cerealicolo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2297/73 (4) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1968/73 sussistono tuttora per il frumento tenero e l'orzo; che è pertanto opportuno fissare un prelievo all'esportazione per ciascuno di tali prodotti;

considerando che tenuto conto delle relazioni esistenti tra il cereale di base e i relativi prodotti trasformati, nonché della situazione del mercato di tali prodotti, è necessario stabilire un prelievo all'esportazione anche per taluni prodotti trasformati a base di frumento tenero e di orzo;

considerando che occorre fissare il prelievo all'esportazione per i prodotti di cui sopra conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1968/73 e, se del caso, tenuto conto delle norme citate nel regolamento (CEE) n. 2297/73,

### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73 è fissato nell'allegato per ciascuno dei prodotti ivi menzionati.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1973.

Per la Commissione Il Presidente François-Xavier ORTOLI

<sup>(</sup>¹) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (²) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8. (³) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10. (¹) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 settembre 1973 che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	42,00
10.03	Orzo	7,00
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	7,14
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa)	7,14
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten »)	7,14
ex 11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) tenero (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati	42,84
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	7,14